

**CONTRATTO ANNO 2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA SALUTE (ATS) DI
BERGAMO E L'ENTE "....." - SOGGETTO GESTORE
ACCREDITATO E A CONTRATTO COSTITUITO IN ATI PER LA PRESA IN
CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E FRAGILI**

Premesse

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. X/6164 del 30.01.2017, avente ad oggetto: "Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 23/2015";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. X/6551 del 4.5.2017, avente ad oggetto: "Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 33/2009";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. X/7038 del 3.8.2017, avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni e indicazioni operative per la procedura di valutazione degli idonei di cui alla DGR n. X/6551 del 04/05/2017: Riordino della rete di offerta e modalità della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 33/2009";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. X/7655 del 28/12/2017, avente ad oggetto: "Modalità di avvio del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione della DGR n. X/6551 del 4/05/2017";

Visto il decreto del Direttore Generale Welfare n. 9841 del 6.7.2018 con

il quale sono state fornite indicazioni operative in ordine ad aspetti quali la sottoscrizione e la conservazione del patto di cura, la visibilità e validazione del PAI, le modalità di gestione dei pazienti arruolati con MMG/PLS in forma aggregata o clinical manager, prossimi al collocamento a riposo, o trasferiti a seguito di mobilità o deceduti, l'ingresso di MMG/PLS in aggregazioni aderenti alla presa in carico;

Visto l'avviso per la manifestazione di interesse per la formazione dell'elenco idonei per il ruolo di gestore e di erogatore a supporto della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili pubblicato il 31/5/2017 da parte della ATS di Bergamo e approvato con deliberazione ATS n. 409 del 30/5/2017;

Visto il provvedimento di approvazione dell'elenco degli idonei a svolgere la funzione di Gestore e di erogatore a supporto della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili (deliberazione ATS n 782 del 04/10/2017) e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che tra i soggetti dichiarati idonei vi è in qualità di Soggetto Gestore;

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

(nel seguito indicata come "ATS")

con sede legale in Bergamo, via Gallicciolli n. 4

C.F./Partita IVA 04114400163

rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Mara Azzi

E

..... in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa "....."

con sede legale in

C.F. o Partita IVA

(nel seguito indicato come "Gestore")

capogruppo del raggruppamento (ATI) costituito dalle seguenti
imprese mandanti:

1) NOME ENTE A, sede legale XXXXXX, C.F. e P.IVA ZZZZZZZZ;

2) NOME ENTE B, sede legale XXXXXX, C.F. e P.IVA ZZZZZZZZ;

3) NOME ENTE C, sede legale XXXXXX, C.F. e P.IVA ZZZZZZZZ;

4) NOME ENTE D, sede legale XXXXXX, C.F. e P.IVA ZZZZZZZZ;

(nel seguito indicate congiuntamente come "le Parti"),

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici ed economici tra le
Parti, derivanti dalle attività di attuazione del nuovo percorso di cura
dei pazienti cronici e fragili, per gli assistiti arruolati dal Gestore
nell'ambito del territorio dell'ATS di Bergamo.

ART. 2 – CENTRALITA' DEL PAZIENTE

La centralità della persona da assistere caratterizza la relazione che si
instaura tra soggetto Gestore e paziente, tanto nella sua dimensione
personale quanto in quella derivante dal contesto familiare e sociale
di riferimento.

Tale centralità deve orientare tutti i comportamenti sia del soggetto
Gestore sia degli altri soggetti della rete territoriale coinvolti.

La centralità del paziente deve comprendere:

1. la tempestiva e corretta informazione alla persona assistita e/o ai suoi familiari, nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy, sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all'organizzazione rispetto all'attuazione dei contenuti del contratto;
2. l'esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
3. il miglioramento della qualità dell'assistenza individualmente percepibile da parte della persona assistita;
4. il rispetto del credo religioso della persona assistita;
5. il rispetto della riservatezza in relazione a fatti e/o circostanze di rilievo personale relativi alla persona assistita o ai suoi familiari;
6. uno stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali, familiari e sociali attivabili in favore della persona assistita;
7. la disponibilità ad agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari nell'esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno o eventuali segnalazioni o reclami.

ART. 3 – IMPEGNI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna a:

- garantire la presa in carico dei pazienti cronici e fragili secondo quanto contenuto e disposto nei citati provvedimenti regionali, che si intendono pienamente accettati con la sottoscrizione del presente contratto, garantendo nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente;

- garantire il coordinamento e l'attivazione della rete erogativa, l'erogazione delle prestazioni, direttamente o tramite partner accreditati, e il follow-up dei pazienti presi in carico;
- non selezionare il paziente che l'ha eletto se non per valide motivazioni cliniche/organizzative, che dovranno essere anticipatamente comunicate all'ATS, nonché valutate ed assentite dalla Commissione Tecnica istituita ai sensi delle D.G.R. n. X/6164/17 e D.G.R. n. X/7655/17;
- segnalare all'ATS eventuali criticità del percorso clinico degli assistiti arruolati;
- adottare, anche su indicazione dell'ATS, le necessarie soluzioni organizzative e le procedure per garantire la qualità e continuità del servizio, nonché comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale modifica o integrazione delle stesse per le necessarie conformità;
- garantire il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") novellato dal D.lgs n.101/18, nonché in applicazione Regolamento UE Privacy n. 2016/679;
- non recedere dal singolo rapporto assistenziale quale descritto nel Patto di Cura prima del tempo previsto (un anno dalla data della sottoscrizione), senza giustificato motivo da comunicare in via riservata con un preavviso di almeno 45 giorni all'ATS per opportuna valutazione da parte della Commissione Tecnica istituita ai sensi delle D.G.R. n. X/6164/17 e D.G.R. n. X/7655/17.

ART. 4 – COMPITI DELL'ATS

L'ATS si occupa di:

- monitorare, attraverso le proprie funzioni e articolazioni competenti, la corretta esecuzione del servizio, nonché adottare tutte le soluzioni necessarie, per garantire il rispetto degli impegni contrattuali;
- operare, nell'ambito della propria competenza, al fine di favorire un'armonizzazione tra gli attori del sistema territoriale di presa in carico;
- verificare l'assolvimento di quanto previsto in capo all'Ente Gestore dalle DD.GG.RR. in vigore e qui integralmente richiamate, con particolare riferimento alla verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali, della validità dei PAI predisposti per i pazienti secondo modalità omogenee in ambito regionale, della congruenza tra le prescrizioni pianificate nel PAI e le prestazioni effettuate dai pazienti.

ART. 5 - REMUNERAZIONE GESTORI ACCREDITATI E A CONTRATTO

CON SSR

Per i soggetti gestori accreditati e a contratto con il SSR la quota di presa in carico, al netto della quota – in caso di eventuale cogestione – spettante al MMG/PLS cogestore, sarà remunerata con le funzioni non tariffabili nel modo seguente: 50% alla validazione del PAI, il 44% con acconti mensili e il saldo finale di competenza, entro la fine dell'esercizio in cui il PAI termina la sua validità annuale.

Per i PAI redatti entro il 31.12.2018, in considerazione dell'avvio del

modello sperimentale della presa in carico la remunerazione della tariffa di presa in carico, al netto della quota – in caso di eventuale cogestione – spettante al MMG/PLS cogestore, sarà riconosciuta nel modo seguente:

- il 75% alla validazione del PAI;
- il saldo finale di competenza al termine della validità annuale del PAI stesso.

Per le strutture sanitarie pubbliche accreditate e a contratto la remunerazione avverrà con le funzioni non tariffabili corrisposte direttamente da Regione.

Per le strutture sanitarie private accreditate e a contratto la remunerazione sarà corrisposta previa fatturazione all'ATS degli importi indicati dalla stessa.

Il saldo sarà riconosciuto esclusivamente a conclusione di tutte le attività di valutazione e controllo che saranno poste in capo all'ATS rispetto alla completezza dell'attuazione di quanto programmato nel PAI.

Potranno essere, in ogni caso, previsti eventuali conguagli/decurtazioni che dovessero emergere anche relativamente ad importi già liquidati a titolo di anticipazioni.

In caso di recesso dal Patto di Cura da parte del paziente o di suo decesso in corso di vigenza del PAI:

- se l'evento si verifica entro 6 mesi dalla stipula del Patto di cura, verrà corrisposta al Gestore la quota prevista alla validazione del PAI e la quota mensile proporzionata rispetto ai mesi effettivi di

presa in carico, considerando un mese intero per i recessi/decessi

avvenuti dopo il giorno 16 del mese stesso. L'ATS provvederà ad

effettuare i dovuti conguagli con il saldo di competenza.

- se l'evento si verifica nel secondo semestre di presa in carico, la

tariffa di remunerazione sarà corrisposta per intero secondo le

modalità di remunerazione sopra indicate.

Si precisa altresì che per ogni assistito arruolato potrà essere

remunerato esclusivamente un PAI all'anno per ogni anno di presa in

carico.

Art. 6 – PATTO DI CURA

Il Patto di Cura deve essere sottoscritto dal gestore e dall'assistito.

Il Gestore è consapevole che il Patto di Cura deve essere sottoscritto,

con firma olografa, o digitale, o elettronica a norma di legge, dal

legale rappresentante del soggetto Gestore accreditato e a

contratto o legale rappresentante delle forme

associative (società di servizio, cooperative, previste dalla normativa

vigente e comunque aggregazioni di MMG dotate di personalità

giuridica), o da soggetto dagli stessi formalmente delegato in base a

quanto previsto nei singoli atti costitutivi o statutari.

Nel caso di utenti minori o incapaci, la sottoscrizione del Patto di Cura

verrà richiesta dal Gestore a chi esercita la potestà genitoriale o

tutoriale.

Art. 7 – CONTROLLI

Il Gestore si assoggetterà al regime dei controlli che verrà definito dal

livello regionale ed attuato dalle ATS.

ART. 8 - DURATA

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla permanenza del soggetto Gestore nell'elenco degli idonei.

Tale permanenza é regolata dall'allegato n. 2 alla DGR n. X/6551/2017 "durata e revoca dell'iscrizione".

ART. 9 – SOSPENSIONI, INADEMPIENZE E PENALITA'

L'attività oggetto del presente contratto non potrà essere sospesa dal Gestore se non previa autorizzazione dell'ATS.

Il soggetto Gestore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale organizzazione del servizio, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo.

La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c., nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo.

In caso di inadempienze contrattuali contestate dall'ATS al soggetto Gestore, in assenza di controdeduzioni o ritenute le stesse non soddisfacenti, l'ATS applicherà, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni conseguiti, una penale da un minimo di € 1.000,00 fino ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità. L'importo delle suddette penalità si intende trattenuto direttamente dall'ATS sui pagamenti dovuti.

ART. 10 – RECESSO

Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende

automaticamente modificato e/o integrato, previa comunicazione e informazione al gestore, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali o della revisione dei criteri tecnico-operativi previsti a cura dell'ATS, incidenti sul contenuto dello stesso.

In tali casi il Gestore ha facoltà di segnalare l'interesse a recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione, da notificare all'ATS di Bergamo e alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con congruo preavviso da stabilire in accordo con l'Agenzia e comunque adeguato a garantire la continuità assistenziale dei pazienti presi in carico.

In caso di recesso o risoluzione dal presente contratto, qualora permangano in carico al Gestore pazienti con patto di cura valido e PAI attivo, e la risoluzione non sia legata al venire meno dei requisiti della qualità assistenziale, il Gestore ha l'obbligo di portare a conclusione le attività previste nel PAI nelle modalità di cui al presente contratto fino all'individuazione del nuovo Gestore da parte del paziente con il supporto dell'ATS.

L'ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo a livello regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del

presente contratto da parte delle Agenzie di Tutela della Salute;

- reiterati inadempimenti del Gestore.

ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse al percorso di presa in carico, oggetto del presente rapporto contrattuale e definito dai provvedimenti regionali, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e di non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

Relativamente al percorso di presa in carico dei pazienti cronici e fragili come definito nei provvedimenti regionali, il Titolare dei dati personali dei pazienti cronici e fragili è l'ATS di Bergamo.

Il Gestore del percorso di cura per il paziente cronico viene designato con il presente contratto, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679.

In qualità di Responsabile, il Gestore è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal Regolamento UE 2016/679 e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché all'osservanza degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso come individuate nell'atto allegato al presente contratto (Allegato n. 1) di cui costituisce parte integrante e

che potranno essere soggette a modifiche e/o integrazioni a seguito di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta il contenuto del predetto allegato e si impegna a rispettare le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute nei termini di cui sopra.

Designazione Sub Responsabili e Rappresentanti

Ai sensi dell'art. 28 c.4 del Regolamento UE, il Responsabile è autorizzato in via generale da ATS di Bergamo a designare uno o più sub responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per iscritto e con previsione degli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile.

L'ATS di Bergamo dovrà essere preventivamente informata per iscritto di ogni specifica designazione, in modo da eventualmente manifestare il proprio dissenso nei termini da concordare tra le parti.

Nel caso in cui i sub responsabili non adempiano ai propri obblighi contrattuali e normativi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile principale ne risponde nei confronti del Titolare.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento UE, qualora ricorrano le condizioni previste, il Responsabile dovrà designare per iscritto un rappresentante e comunicarlo al Titolare.

Audit e Ispezioni

L'ATS di Bergamo nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.

Il Responsabile e gli eventuali sub responsabili consentiranno l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il venir meno dei requisiti di idoneità o il riscontro, da parte dell'ATS di Bergamo, di grave inadempienza degli obblighi di erogazione, comporteranno la decadenza dall'iscrizione dall'elenco dei gestori idonei con effetto dalla notifica del relativo provvedimento, come già previsto dalla DGR n. X/6551/2017 (allegato n. 2) e dall'Avviso per l'iscrizione nell'elenco degli idonei per il ruolo di Gestore (Deliberazione ATS n. 409 del 30/5/2017).

In tale evenienza, il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando che il soggetto Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato al soggetto Gestore, a pena di nullità, cedere sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il presente contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 14 – CLAUSOLA DI LEGALITA'/INTEGRITA'

Il Gestore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del DPR 16/4/2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali, consultabili sul sito www.ats-bg.it e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto contrattuale,

comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

Dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'ATS di Bergamo presenti sul sito istituzionale www.ats-bg.it.

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Struttura comporterà, previa diffida, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto, per ATS di Bergamo, al risarcimento del danno per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Gestore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART.15 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene sottoscritto con firma olografa, o digitale o elettronica a norma di legge da entrambe le Parti.

Il Gestore si impegna, per la stipula del presente contratto, all'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo, del valore e secondo le modalità di cui alla normativa nazionale di riferimento.

Il Gestore si assumerà, altresì, tutte le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione della presente scrittura privata, che potrà essere registrata in caso d'uso dalla parte richiedente.

ART. 16 – CONTROVERSIE

In caso di controversie relative all'incarico di Gestore, le Parti prima di adire la competente Autorità giudiziaria, dovranno tentare una conciliazione bonaria, prima locale e successivamente, in caso di esito negativo, al livello regionale (Tavolo Direzione Generale Welfare).

ART. 17 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

La sottoscrizione del presente contratto non può essere condizionata.

Bergamo, lì

Il Direttore Generale Agenzia di Tutela della Salute

Dott.ssa Mara Azzi

Il Legale Rappresentante Ente Gestore

.....

ART. 18 - APPROVAZIONE SPECIFICA

A norma degli artt. 1341-1342 c.c. le Parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel

presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 9 (sospensioni, inadempienze e penalità), 10 (recesso), 12 (risoluzione del contratto).

Bergamo, lì

Il Direttore Generale Agenzia di Tutela della Salute

Dott.ssa Mara Azzi

Il Legale Rappresentante Ente Gestore

.....